DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 11

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non e' ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti hanno facolta' di autorizzare la proroga del pagamento dei predetti assegni per non oltre sei mesi dalla relativa scadenza, sempreche' siano gia' stati effettuati i prescritti nuovi accertamenti sanitari. Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 2 febbraio 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it